

ORDINANZA

SINALUNGA n. 80 del 19.06.06 -- TORRITA DI SIENA n. 80 del 30.06.06 -- TREQUANDA n. ____ del _____

OGGETTO: Raccolta dei rifiuti, divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani, assimilabili ed ingombranti nonché di accensione fuochi nei centri abitati, in particolare per l'abbruciamento dei residui della potatura, della pulizia dei frutteti di piantagioni ed attività di giardinaggio; conduzione e detenzione di animali.

IL COMANDANTE

Premesso che, al fine di regolamentare l'utilizzo di tutte le attrezzature e/o strutture inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti e di ovviare per quanto possibile agli inconvenienti igienici e di decoro riscontratisi nel territorio Comunale, causa l'abbandono di molti tipi di rifiuti compresi gli ingombranti, nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, nonché sono sempre più frequenti episodi di abbandono delle deiezioni degli animali in particolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico attrezzati con giochi vari per i bambini, lungo vie e marciapiedi e su aiuole pubbliche e aree private ad uso pubblico, inoltre, origine di ulteriore e ricorrente disagio cittadino è il prodursi di fumi derivanti da fuochi appiccati per bruciare i rifiuti organici derivanti da attività di giardinaggio etc.;

emana la presente ordinanza tendente a disciplinare le seguenti tematiche di conferimento rifiuti, conduzione e detenzione di animali e fumi derivanti da attività di giardinaggio etc.:

Conferimento Rifiuti:

- **Che** a causa del conferimento a tutte le ore del giorno negli appositi cassonetti dei rifiuti urbani, con sacchetti frequentemente lasciati aperti anche fuori dai raccoglitori ed addirittura versati sfusi, ed anche di tutte quelle tipologie di rifiuti per cui è stata avviata la raccolta differenziata, si viene a creare un notevole degrado e disagio cittadino.
- **Che** appare opportuno e necessario ribadire alla cittadinanza tutte le regole da adottare per un più razionale utilizzo del sistema di raccolta, nonché attraverso una più capillare regolamentazione del conferimento di detti rifiuti e della raccolta di essi, in particolare di quelli ingombranti nonché di quelli soggetti a raccolta differenziata.
- **Che** l'Amministrazione Comunale ed il gestore Siena Ambiente, con l'installazione dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani ha allargando e potenziato la "**ZONA SERVITA**" fino a coprire l'intero territorio Comunale, anche differenziate tra loro per frequenza di prelievo;
- **Che** già nel **REGOLAMENTO COMUNALE** per il **Servizio di smaltimento dei RIFIUTI**, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 6 aprile 1995 si stabiliva la frequenza con la quale viene gestito il servizio nelle diverse zone e gli orari in cui possono essere conferiti dagli utenti i rifiuti ed in cui sono svolte le operazioni di raccolta; stabilità altresì modalità di conferimento da parte degli utenti, frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche e frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei cassonetti; il conferimento dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei R.U. vegetali (ramaglie e sfalci) provenienti da aree verdi; Inoltre è assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
- **Che** possono essere conferiti presso il Centro Ambiente Comunale della Loc. Macchiaie e/o utilizzando l'apposito servizio di ritiro su chiamata gestito dalla Siena Ambiente S.p.A., la quale applicherà le tariffe per i servizi a richiesta applicate nel territorio;
- **Che** il "Servizio di Nettezza Urbana, di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti" effettua, lo Spazzamento di strade ed aree pubbliche e svuotamento dei cestini porta rifiuti, l'acquisto e consegna dei sacchi della N.U., la raccolta dei rifiuti solidi urbani tramite cassonetti, smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la Discarica, la raccolta dei materiali ingombranti a domicilio su appuntamento richiesto presso il Comune, raccolta della carta, cartoni e stracci tramite gli appositi contenitori gialli, la raccolta del vetro, della plastica, delle lattine di alluminio, delle lattine e piccoli oggetti in ferro tramite le apposite

campane verdi per la raccolta multimateriale; la raccolta, stoccaggio e smaltimento delle batterie e pile esauste, dei medicinali scaduti, dei rifiuti cimiteriali, degli olii vegetali e minerali esausti, la raccolta e stoccaggio presso la discarica dei materiali vegetali per la produzione di compost, di carta, di legname e di ferro.

- **Tutto ciò premesso, nel rammentare a tutti i cittadini che:**
 - il servizio presuppone la collaborazione degli utenti, i quali sono obbligati ad effettuare il conferimento dei rifiuti nei modi e nelle forme, variabili nel tempo in relazione al progresso tecnologico e alle scelte operative conseguenti, stabilite con apposite ordinanze degli organi competenti;
 - una corretta differenziazione dei rifiuti permette di ottimizzare i costi di gestione dell'intero servizio, evitando che in discarica finiscano tutte quelle tipologie di rifiuti di cui è possibile eseguire un recupero;
 - esiste il dovere civico sull'uso degli spazi pubblici, nonché il dovere di evitare l'insudiciamento delle strade, dei marciapiedi, degli spazi verdi, e comunque di tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono tutti pubblici e di non proprietà esclusiva dei cittadini residenti nelle vicinanze.
 - la normativa vigente in materia promuove la riduzione dei rifiuti, attuando la logica del riciclo dei rifiuti prodotti.
 - che occorre esercitare un migliore rispetto ambientale ed alla salute dell'uomo;
- **Visto** l'art. 255 del summenzionato "Testo Unico Ambientale" con il quale si disciplina l'abbandono dei rifiuti.
- **Valutato che** il nuovo "testo unico ambientale" - D.Lgs. 3 aprile 2005 n.157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 - suppl. Ord. N.96, nell'elencare le competenze dei Comuni all'art.189 2° comma, dispone che essi disciplinino la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono, le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- **Confermata** la necessità di provvedere nelle more del regolamento previsto dall'art. 189, 2° comma, del "testo unico ambientale" sopra meglio citato.;

Conduzione e detenzione di Animali:

- **Valutato** che il fenomeno delle deiezioni di cani causa la perdita di decoro delle aree urbane e costituisce notevole disagio alla cittadinanza;
- **Considerato** che tale situazione è possibile motivo di diffusione di eventuali infezioni agli animali e agli uomini;
- **Ritenuta** la necessità di disciplinare l'accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche allo scopo di ovviare agli inconvenienti che si registrano dal punto di vista dell'igiene del suolo pubblico;
- **Ritenuto altresì** adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Fumi derivanti da attività di giardinaggio etc.:

- **Valutato** che il ricorrente bruciare rifiuti derivanti da attività di potatura e di ripulitura di piante, venga effettuato vicino al centro abitato nonché alle civili abitazioni, produca notevoli disagi ai residenti;
- **Considerato** che il produttore di tale rifiuto può essere smaltito c/o la discarica comunale della Loc. Le Macchiaie (Rigaiolo), sita in Sinalunga (SI) - Tel 0577/631293
- **Considerato altresì** che i sistemi di ricezione e conferimento dei rifiuti in questione sono strategicamente disposti e creati al fine di agevolare il produttore.
- **Valutato** che tale per smaltimento e non è richiesta alcuna tariffa di conferimento, bensì il servizio è gratuito per ogni richiedente.

VALUTATO quanto sopra esposto.

VISTO, per quanto applicabili:

- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- le altre norme regolamentari eventualmente vigenti in ciascun comune;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320;
- l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112;
- il R.D. 27/07/1934 n.1265;
- l'artt. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. interente "*modifiche al sistema menale*";

VISTA la L. Regione Toscana n. 81 del 28/12/2000 sulle "*disposizioni in materia di sanzioni amministrative*"

VISTO quanto sopra esplicitato e valutata la necessità di fronteggiare a tali disagi ed inconvenienti;

VISTO l'Art.107 del D.L. n.267 del 18.08.2000 che trasferisce ai Dirigenti delle Amministrazioni Comunali i poteri gestionali precedentemente attribuiti al Sindaco da Leggi o Regolamenti;

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabilità per il Corpo di Polizia Municipale alta Val di Chiana Senese conferendo l'incarico di Comandante;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n, 241 e ss.mm.ii.;

ORDINA

In materia di Conferimento Rifiuti:

- A) che i rifiuti organici derivanti da attività di giardinaggio etcc. vengano così disciplinati:
1. *che il rifiuto organico derivante da attività di giardinaggio, di potatura e di ripulitura di piante, venga eliminato tramite lo sminuzzamento e pacciamatura nel luogo di produzione e conferito c/o gli appositi cassonetti o tramite il servizio di ritiro effettuato dal Servizio di Nettezza Urbana;*
 2. *I residui della potatura e pulitura che cadono o si depositano lungo i cigli delle strade comunali ed interpoderali, sulle aree pubbliche, o lungo i corsi d'acqua devono essere rimossi e smaltiti come sopra indicato, ad opera del proprietario delle piante di origine del rifiuto.*
- B) che il conferimento di tutti i rifiuti venga così disciplinato:
1. *E' fatto obbligo, prima di conferire, di ridurre al massimo il volume dei rifiuti o dei materiali di recupero tramite schiacciamento e costipazione di tutti i contenitori di latta, alluminio, plastica, cartoni, ecc..*
 2. *L'assoluto divieto di abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti su strade, scarpate, corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi, arre pubbliche e private, fuori, vicino o nelle immediate vicinanze di cassonetti ecc., di tutti i rifiuti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti;*
 3. *L'assoluto divieto di abbandono e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili o produttivi ed artigianali in genere;*
 4. *È vietato il conferimento nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di tutte quelle tipologie di rifiuti di cui è sia stata istituita apposita raccolta differenziata;*

5. È vietato il conferimento nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti liquidi o sostanze in fase di combustione o suscettibili di auto combustione, nonché di materiale che possa causare l'incendio di cassonetti;
6. È vietato lo spostamento e/o il prelievo da parte degli utenti dei cassonetti ed altri contenitori, nonché del materiale in essi contenuti.
7. Il conferimento dei rifiuti nei cestini per la raccolta delle cartacce dislocati sul territorio Comunale.
8. È vietato conferire materiali che possano arrecare problemi di ordine igienico – sanitario, di sicurezza e incolumità degli utenti e del personale addetto alla raccolta dei rifiuti.
9. Alle persone dimoranti in territori dove non è ancora esteso il servizio di raccolta, di osservare e rispettare le norme contenute nella presente ordinanza, usufruendo dei contenitori installati nelle aree di raccolta o tramite il diretto conferimento in discarica.
10. Di conferire i rifiuti solidi urbani utilizzando i sacchi consegnati dal comune o contenitori simili, entrambi ben chiusi, in modo da non far fuoriuscire le sostanze contenute.
11. È fatto obbligo di selezionare accuratamente i materiali di recupero dagli altri rifiuti e di conferirli con attenzione negli appositi contenitori.

In materia di conduzione e detenzione di Animali:

- C) che la conduzione di animali in aree verdi, i marciapiedi, vie e le piazze, pubbliche o private ad uso pubblico venga così disciplinata:
1. garantire le opportune condizioni igienico - sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai regolamenti condominiali circa la possibilità di detenzione.
 2. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei locali condominiali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di controllarli. Per i cani caratterialmente aggressivi o mordaci e potenzialmente pericolosi di cui all'allegato all'ordinanza emessa dal Ministero della salute, in data 09/09/2003, è obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio. Per gli stessi è obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.
 3. Nei giardini pubblici ed in tutte le aree verdi, opportunamente segnalati, è vietato l'ingresso ai cani.
 4. E' inoltre vietato l'ingresso negli spacci di generi alimentari, negli ospedali, nei luoghi destinati all'esercizio di culto, nei cimiteri, nei teatri e cinematografi, in tutti gli altri esercizi in genere quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso. In tal caso dovrà essere esposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento. Gli obblighi o divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti ed a quelli in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile.
 5. In alcune aree verdi e parchi "appositamente segnalati" con appositi cartelli ed in particolare nelle aree attrezzate è permessa la libera circolazione dei cani sotto il costante controllo del proprietario o detentore.
 6. I cani custoditi e/o a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.
 7. I proprietari devono segnalare con apposito cartello o scritta la presenza degli stessi, inoltre devono impedire che, cani ed altri animali particolarmente rumorosi con guaiti etcc, nelle ore notturne e di riposo, da intendersi dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 8, arrechino disturbo alla quiete pubblica.
 8. I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti

di plastica e depositarli nei porta rifiuti o nei cassonetti. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti o non udenti accompagnate dai propri cani guida.

In materia di Fumi derivanti da attività di giardinaggio etc.:

D) che l'abbruciamento dei rifiuti venga così disciplinato:

1. Fatto salvo il punto successivo è vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto.
2. E' vietato bruciare i residui della potatura e della pulitura del rifiuto organico di cui al sopra citato punto 1 della Lettera "A" nei centri abitati nonché fuori da essi ad una distanza inferiore a 100 mt, dalle civili abitazioni.

DISPONE

1. Che per le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, nelle more di applicazione del "testo unico ambientale" approvato con D.Lgs. 3 aprile 2005 n.157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 – suppl. Ord. N.96, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma corrispondente alle cifre sotto riportate riferite ad ogni singola violazione:

In materia di Conferimento Rifiuti:					
Rif.		descrizione	Da €.	A €.	criteri di cui all'art. 11 della Legge Regione Toscana n. 81 del 28/12/2000 e/o more di applicazione
lettera	Punto n.				
A	1	che il rifiuto organico derivante da attività di giardinaggio, di potatura e di ripulitura di piante, venga eliminato tramite lo sminuzzamento e pacciamatura nel luogo di produzione e conferito c/o gli appositi cassonetti o tramite il servizio di ritiro effettuato dal Servizio di Nettezza Urbana	50,00	300,00	L'appartenente all'organo accertatore in fase di rapporto dovrà indicare all'autorità competente ad emanare l'Ordinanza-ingiunzione l'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare la conseguenza dell'illecito, nonché la personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche accertate durante la fase di contestazione facendone menzione sul S.P.V.
A	2	I residui della potatura e pulitura che cadono o si depositano lungo i cigli delle strade comunali ed interpoderali, sulle aree pubbliche, o lungo i corsi d'acqua devono essere rimossi e smaltiti come sopra indicato, ad opera del proprietario delle piante di origine del rifiuto.	50,00	300,00	
B	1	E' fatto obbligo, prima di conferire, di ridurre al massimo il volume dei rifiuti o dei materiali di recupero tramite schiacciamento e costipazione di tutti i contenitori di latta, alluminio, plastica, cartoni, ecc..	50,00	300,00	
B	2	L'assoluto divieto di abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti su strade, scarpate, corpi idrici superficiali e/o sotterranei, marciapiedi, piazze, aree verdi, aree pubbliche e private, fuori, vicino o nelle immediate vicinanze di cassonetti ecc., di tutti i rifiuti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti;	25,00	150,00	Art. 255 - "testo unico ambientale" approvato con D.Lgs. 3 aprile 2005 n.157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 – suppl. Ord. N.96
B	3	L'assoluto divieto di abbandono e in special modo di quelli ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredo, di impiego domestico, e comunque di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili o produttivi ed artigianali in genere;	105,00	620,00	Art. 255 - "testo unico ambientale" approvato con D.Lgs. 3 aprile 2005 n.157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 – suppl. Ord. N.96
B	4	E' vietato il conferimento nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di tutte quelle tipologie di rifiuti di cui è stata istituita apposita raccolta differenziata;	105,00	620,00	Art. 255 - "testo unico ambientale" approvato con D.Lgs. 3 aprile 2005 n.157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 – suppl. Ord. N.96
B	5	E' vietato il conferimento nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti liquidi o sostanze in fase di combustione o suscettibili di auto combustione, nonché di materiale che possa causare l'incendio di cassonetti;	105,00	620,00	Art. 255 - "testo unico ambientale" approvato con D.Lgs. 3 aprile 2005 n.157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 – suppl. Ord. N.96

B	6	È vietato lo spostamento e/o il prelievo da parte degli utenti dei cassonetti ed altri contenitori, nonché del materiale in essi contenuti.	50,00	300,00	L'appartenente all'organo accertatore in fase di rapporto dovrà indicare all'autorità competente ad emanare l'Ordinanza-ingiunzione l'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare la conseguenza dell'illecito, nonché la personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche accertate durante la fase di contestazione facendone menzione sul S.P.V.
B	7	Il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani nei cestini per la raccolta delle cartacce dislocati sul territorio Comunale.	25,00	150,00	
B	8	È vietato conferire materiali che possano arrecare problemi di ordine igienico - sanitario, di sicurezza e incolumità degli utenti e del personale addetto alla raccolta dei rifiuti.	100,00	600,00	
B	10	Di conferire i rifiuti utilizzando i sacchi consegnati dal comune o contenitori simili, entrambi ben chiusi, in modo da non far fuoriuscire le sostanze contenute.	25,00	150,00	
B	11	È fatto obbligo di selezionare accuratamente i materiali di recupero dagli altri rifiuti e di conferirli con attenzione negli appositi contenitori.	50,00	300,00	

● In materia di Conduzione e detenzione ANIMALI:					
Rif.		descrizione	Da €.	A €.	criteri di cui all'art. 11 della Legge Regione Toscana n. 81 del 28/12/2000 e/o more di applicazione
lettera	Punto n.				
C	1	garantire le opportune condizioni igienico - sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai regolamenti condominiali circa la possibilità di detenzione.	50,00	300,00	L'appartenente all'organo accertatore in fase di rapporto dovrà indicare all'autorità competente ad emanare l'Ordinanza-ingiunzione l'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare la conseguenza dell'illecito, nonché la personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche accertate durante la fase di contestazione facendone menzione sul S.P.V.
C	2	Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei locali condominiali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di controllarli. Per i cani caratterialmente aggressivi o mordaci e potenzialmente pericolosi di cui all'allegato all'ordinanza emessa dal Ministero della salute, in data 09/09/2003, è obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio. Per gli stessi è obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.	50,00	300,00	
C	3	Nei giardini pubblici ed in tutte le aree verdi, opportunamente segnalati, è vietato l'ingresso ai cani.	50,00	300,00	
C	4	E' inoltre vietato l'ingresso negli spacci di generi alimentari, negli ospedali, nei luoghi destinati all'esercizio di culto, nei cimiteri, nei teatri e cinematografi, in tutti gli altri esercizi in genere quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso. In tal caso dovrà essere esposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento. Gli obblighi o divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti ed a quelli in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile.	50,00	300,00	
C	5	In alcune aree verdi e parchi "appositamente segnalati" con appositi cartelli ed in particolare nelle aree attrezzate è permessa la libera circolazione dei cani sotto il costante controllo del proprietario o detentore.	50,00	300,00	
C	6	I cani custoditi e/o a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.	100,00	600,00	
C	7	I proprietari devono segnalare con apposito cartello o scritta la presenza degli stessi, inoltre devono impedire che, cani ed altri animali particolarmente rumorosi con guaiti etcc, nelle ore notturne e di riposo, da intendersi dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 8, arrechino disturbo alla quiete pubblica.	25,00	150,00	
C	8	I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei porta rifiuti o nei cassonetti. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale dell'accompagnamento degli animali nei luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti o non udenti accompagnate dai propri cani guida.	25,00	150,00	

● In materia di Fumi derivanti da attività di giardinaggio etc.:					
Rif.		descrizione	Da €.	A €.	criteri di cui all'art. 11 della Legge Regione Toscana n. 81 del 28/12/2000 e/o more di applicazione
lettera	Punto n.				
D	1	Fatto salvo il punto successivo è vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto.	100,00	600,00	L'appartenente all'organo accertatore in fase di rapporto dovrà indicare all'autorità competente ad emanare l'Ordinanza-ingiunzione l'opera svolta dall'agente per
D	2	E' vietato bruciare i residui della potatura e della pulitura del rifiuto organico di cui al sopra citato punto 1 della Lettera "A" nei centri abitati nonché fuori	50,00	300,00	

		<i>da essi ad una distanza inferiore a 100 mt, dalle civili abitazioni.</i>			attenuare o eliminare la conseguenza dell'illecito, nonché la personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche accertate durante la fase di contestazione facendone menzione sul S.P.V.
--	--	---	--	--	---

2. Per ognuna delle violazioni sopra indicate dovranno essere adottati i criteri di cui all'art. 11 della Legge Regione Toscana n. 81 del 28/12/2000, nonché dell'art. 8 ed 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
3. Che il Corpo di Polizia municipale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, richiamati nell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., il Servizio veterinario ed igiene e sanità pubblica territorialmente competente, nonché le guardie giurate volontarie appositamente autorizzate ed i dipendenti abilitati di cui all'art. 6 commi 2° e 3° della L. Regione Toscana n. 81 del 28/12/2000 sulle "disposizioni in materia di sanzioni amministrative", ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
4. Che gli organi sopra indicati nella fase di applicazione della presente Ordinanza dovranno adottare le modalità indicate dagli art. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della citata Legge Regione Toscana n.81/2000, nonché della L. 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mmm.ii;
5. Che la presente ordinanza entra in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione all'albo;
6. Che il presente provvedimento venga inviato al Questore di Siena, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Polizia Municipale, al Servizi Veterinario ed igiene e sanità pubblica territorialmente competente, ai Presidenti Associazioni Animaliste, ed al fine di darne la massima divulgazione ed informazione dovrà essere comunicata al Responsabile Ufficio stampa Comune, Albo Pretorio e sito internet.
7. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia i dispositivi delle Ordinanze, dei Regolamenti Comunali nonché quello di Polizia Urbana, di Igiene e Sanità e di Raccolta Rifiuti e simili, che contrastano o disciplinano le medesime fattispecie disciplinate con la presente.
8. Che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli Ufficiali ed gli Agenti di Polizia Municipale e gli organi sopra indicati sono tenuti a darne, da subito, informazione a chiunque e, dal momento della sua entrata in vigore a farla rispettare.

Il Comandante
(*Dr. Mencarelli Manuele*)